

Cesare Pinelli

# Bilanciamenti su leggi elettorali (Corte cost. nn. 1 del 2014 e 35 del 2017)

(doi: 10.1438/86573)

Diritto pubblico (ISSN 1721-8985)

Fascicolo 1, gennaio-aprile 2017

**Ente di afferenza:**

*Università la Sapienza di Roma (Uniroma1)*

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.  
Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it>

**Licenza d'uso**

L'articolo è messo a disposizione dell'utente in licenza per uso esclusivamente privato e personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali. Salvo quanto espressamente previsto dalla licenza d'uso Rivisteweb, è fatto divieto di riprodurre, trasmettere, distribuire o altrimenti utilizzare l'articolo, per qualsiasi scopo o fine. Tutti i diritti sono riservati.

## Diritto Pubblico

il Mulino

### Fascicoli

#### 2018

1, 2018 (gennaio-aprile)

#### 2017

3, 2017 (settembre-dicembre)

2, 2017 (maggio-agosto)

1, 2017 (gennaio-aprile)

#### 2016

3, 2016 (settembre-dicembre)

3, 2016 (supplemento)

2, 2016 (maggio-agosto)

1, 2016 (gennaio-aprile)

#### 2015

3, 2015 (settembre-dicembre)

2, 2015 (maggio-agosto)

1, 2015 (gennaio-aprile)

#### 2014

3, 2014 (settembre-dicembre)

2, 2014 (maggio-agosto)

1, 2014 (gennaio-aprile)

#### 2013

# Diritto pubblico

RDF

Rivista fondata da Andrea Orsi Battaglini

ISSN: 1721-8985	quadrimestrale	DESCRIZIONE >>	PRESENTE IN >>
Diritto	Società editrice il Mulino	ALTRI DETTAGLI >>	

## Indice del numero 1, 2017, gennaio-aprile

ISBN: 978-88-15-26849-5 | Annata: XXIII | RDF

### Saggi

Anthony W. Bradley

**Pressures on a historical constitution: The Brexit decision in the UK Supreme Court**

pp. 3-20, DOI: 10.1438/86565

DETTAGLI

SCARICA

CITA

Giovanni Canzio

**Nomofilachia e diritto giurisprudenziale**

pp. 21-28, DOI: 10.1438/86566

DETTAGLI

SCARICA

CITA

Guido Alpa

**Giudici e legislatore**

pp. 29-40, DOI: 10.1438/86567

DETTAGLI

SCARICA

CITA

Marco Betzu

**Diritto giurisprudenziale versus occasionalismo giurisprudenziale**

pp. 41-74, DOI: 10.1438/86568

DETTAGLI

SCARICA

CITA

Marcello Clarich

**Istituzioni, nuove tecnologie, sviluppo economico**

pp. 75-98, DOI: 10.1438/86569

DETTAGLI

SCARICA

CITA

Federico Caporale

**Interessi privati e decisioni pubbliche tra fine Ottocento e primo Novecento: il caso delle incompatibilità parlamentari per ragioni di affari**

pp. 99-154, DOI: 10.1438/86570

DETTAGLI

SCARICA

CITA

Gianluca Gardini

**La dirigenza pubblica in cerca di identità. Riflessioni alla luce di una riforma interrotta**

pp. 155-194, DOI: 10.1438/86571

DETTAGLI

SCARICA

CITA

### Note e commenti

Dario Martire

**Brevi note alla sentenza n. 251 del 2016 della Corte costituzionale**

pp. 195-220, DOI: 10.1438/86572

DETTAGLI

SCARICA

CITA

Cesare Pinelli

**Bilanciamenti su leggi elettorali (Corte cost. nn. 1 del 2014 e 35 del 2017)**

pp. 221-228, DOI: 10.1438/86573

DETTAGLI

SCARICA

CITA

Giorgio Repetto

DETTAGLI

### Istituzione autenticata

Università la Sapienza di Roma

 Indirizzo Ip  
151.100.101.44

### Idem



Accedi con Idem

### Login

Username

Password

 Ricordami su questo computer.

 Hai perso la [Password?](#)

Login

Registrati

### Responsabilità editoriale

Il Mulino adotta e promuove specifiche linee guida in tema di responsabilità editoriale, e segue le [COPE's Best Practice Guidelines for Journal Editors](#).

### Gli articoli più scaricati (ultimi 2 mesi)

Aldo Travi, La tutela dell'affidamento del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione.

Francesco Merloni, Costituzione repubblicana, riforme amministrative e riforme del sistema amministrativo.

Natalino Irti, Per una lettura critica di Santi Romano. Note introduttive.

Raffaele Cantone, Enrico Carloni, La prevenzione della corruzione e la sua Autorità.

Marco D'Alberti, Processi decisionali delle amministrazioni pubbliche. Un'analisi comparata.

Sergio Bartole, Ragionando di giudici e legislatori.

Claudio Panzera, Immigrazione e diritti

**Una ragionevole apologia della supremacy. In margine all'ordinanza della Corte costituzionale sul caso Taricco**

pp. 229-238, DOI: 10.1438/86574

SCARICA

CITA

#### Giuristi e diritto

Andrea Longo

**Edmund Burke e Thomas Paine: stralci di una mitografia costituzional-rivoluzionaria**

pp. 239-280, DOI: 10.1438/86575

DETTAGLI

SCARICA

CITA

#### Recensioni

Marco Fioravanti

**Resistenza e Costituzione. Diritto e giuristi all'origine dell'Italia repubblicana**

pp. 281-292, DOI: 10.1438/86576

DETTAGLI

SCARICA

CITA

Carlo Marzuoli

**Alfredo Moliterni, Amministrazione consensuale e diritto privato, Napoli, Jovene, 2019**

pp. 293-304, DOI: 10.1438/86577

DETTAGLI

SCARICA

CITA

nello Stato regionale.  
Spunti di riflessione.

Nicoletta Vettori, Le decisioni in materia di salute tra precauzione e solidarietà. Il caso delle vaccinazioni.

, Il centenario de 'L'ordinamento giuridico'.

Enrico Carloni, Matteo Falcone, L'equilibrio necessario. Principi e modelli di bilanciamento tra trasparenza e privacy.

[continua...]

#### Questo sito

[Indice dei contenuti](#)

[Legal notice](#)

[Privacy](#)

[Cookies](#)

[Credits](#)

#### Assistenza

[Info](#)

[Help](#)

#### I nostri siti

[Rivisteweb](#)

[Darwinbooks](#)

[Pandoracampus](#)

[Il Mulino](#)

[Carocci](#)

Cesare Pinelli

## Bilanciamenti su leggi elettorali (Corte cost. nn. 1 del 2014 e 35 del 2017)

*Sommario:* 1. Itinerario delle pressioni sulla Corte in tema di diritto elettorale. – 2. Enunciazioni dei bilanciamenti: nella sentenza n. 1 del 2014. – 3. Segue: nella sentenza n. 35 del 2017. – 4. Un passaggio della sentenza del 2017. – 5. Confronto fra le enunciazioni relative ai due termini del bilanciamento. – 6. Un bilancio e una critica. – 7. Un'alternativa.

1. Il contenzioso costituzionale in materia di diritto elettorale è aumentato in proporzione alla crescente incapacità del Parlamento di decidere su di esse.

Alle questioni classiche sulle cause di ineleggibilità e incompatibilità o sulla verifica dei poteri, a partire dai primi anni Novanta si aggiunsero come è noto i giudizi di ammissibilità sulle richieste di referendum elettorale. Dalla seconda metà dello scorso decennio, comparvero impugnative di leggi ritenute lesive della parità delle *chances* nelle competizioni elettorali o sul diritto dei partiti, espressione di conflitti che fino ad allora il sistema politico aveva trovato in se stesso la forza di risolvere o di neutralizzare (v. ad es. ord. n. 79 del 2006, sentt. nn. 256 e 271 del 2010). Ma era alle porte una terza ondata di questioni, politicamente ancor più delicate perché concernenti il sistema elettorale per il rinnovo delle Camere.

In proposito la Corte si era trincerata dietro due linee difensive. Intanto, che l'Assemblea Costituente non era andata oltre l'approvazione dell'ordine del giorno Giolitti a favore del sistema proporzionale nell'elezione dei membri della Camera dei deputati, per cui la "determinazione delle formule e dei sistemi elettorali costituisce un ambito nel quale si esprime con un massimo di evidenza la politicità della scelta legislativa" (fra le altre sentt. nn. 429 del 1995 e 242 del 2012). E il principio di eguaglianza del voto, aveva soggiunto, se va riferito all'esercizio dell'elettorato attivo, in quanto "ciascun voto contribuisce potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi", non si estende "al risultato concreto della ma-

nifestazione di volontà dell'elettore [...] che dipende [...] esclusivamente dal sistema che il legislatore ordinario, non avendo la Costituzione disposto al riguardo, ha adottato per le elezioni politiche e amministrative, in relazione alle mutevoli esigenze che si ricollegano alle consultazioni popolari" (sentt. nn. 107 del 1996, 429 del 1995, 43 del 1961). La limitazione della cognizione giurisdizionale alle questioni sul diritto di voto "in entrata" era solo temperata da una riserva di controllo sulla manifesta irragionevolezza del sistema elettorale (sentt. nn. 242 del 2012 e 107 del 1996). Ma la preclusione più efficace a scrutini di costituzionalità sulle leggi elettorali era costituita dalla consolidata configurazione del requisito della rilevanza come concreta pregiudizialità della questione di legittimità della legge impugnata nel giudizio *a quo*, che viene a difettare nei casi in cui si tratti di far valere un diritto già esercitato come il diritto di voto.

La sentenza n. 1 del 2014 ha eliminato questa barriera, e sulla sua scia la sentenza n. 35 del 2017 ha a sua volta superato eccezioni di inammissibilità fondate sul rilievo che la legge elettorale impugnata non era mai stata applicata. Con una serie di conseguenze sulla funzione del giudizio incidentale e quindi sul ruolo della Corte nell'assetto istituzionale, che ancora debbono essere vagliate in tutta la loro portata.

Non è di esse che intendo occuparmi, né di tanti passaggi della motivazione della seconda pronuncia che meriterebbero un commento. Mi limiterò a segnalare i bilanciamenti che la Corte ha di volta in volta posto a base delle due decisioni. Perché quanto più essa si trova a dover intervenire sul terreno del sistema di traduzione di voti in seggi, che tocca il cuore della sfera politica, tanto più limpida, univoca e stabile dovrebbe risultare l'individuazione dei termini del bilanciamento: compito che più di ogni altro, compreso il *test* di proporzionalità di cui funge da premessa, la investe quale ultimo interprete della Costituzione.

2. Nella sent. n. 1 del 2014, l'accoglimento della questione di legittimità della disposizione della l. n. 270 del 2005 che alla Camera attribuiva un premio di maggioranza in seggi alla lista o coalizione di liste che avesse ottenuto la maggioranza dei voti senza prevedere alcuna soglia minima, veniva motivato con l'argomento che

Le norme censurate, pur perseguendo un obiettivo di rilievo costituzionale, qual è quello della stabilità del governo del Paese e dell'efficienza dei processi decisionali nell'ambito parlamentare, dettano una disciplina che non rispetta il vincolo del minor sacrificio possibile degli altri interessi e valori costituzionalmente protetti, ponendosi in contrasto con gli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 Cost. In defi-

nitiva, detta disciplina non è proporzionata rispetto all'obiettivo perseguito, posto che determina una compressione della funzione rappresentativa dell'assemblea, nonché dell'eguale diritto di voto, eccessiva e tale da produrre un'alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica, sulla quale si fonda l'intera architettura dell'ordinamento costituzionale vigente.

L'accoglimento della questione relativamente all'attribuzione del premio di maggioranza al Senato, prevista su scala regionale, veniva invece giustificato con la palese incongruità dello strumento adoperato rispetto al perseguito obiettivo della stabilità della maggioranza parlamentare, dal momento che

produce l'effetto che la maggioranza in seno all'assemblea del Senato sia il risultato casuale di una somma di premi regionali, che può finire per rovesciare il risultato ottenuto dalle liste o coalizioni di liste su base nazionale, favorendo la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti nei due rami del Parlamento, pur in presenza di una distribuzione del voto nell'insieme sostanzialmente omogenea. Ciò rischia di compromettere sia il funzionamento della forma di governo parlamentare delineata dalla Costituzione repubblicana, nella quale il Governo deve avere la fiducia delle due Camere (art. 94, primo comma, Cost.), sia l'esercizio della funzione legislativa, che l'art. 70 Cost. attribuisce collettivamente alla Camera ed al Senato. In definitiva, rischia di vanificare il risultato che si intende conseguire con un'adeguata stabilità della maggioranza parlamentare e del governo.

Nella pronuncia del 2014 l'enunciazione dei termini del bilanciamento veniva dunque operata con riguardo al solo sistema proporzionale previsto per la Camera, e consisteva da un lato in *“un obiettivo di rilievo costituzionale, qual è quello della stabilità del governo del Paese e dell'efficienza dei processi decisionali nell'ambito parlamentare”*, e dall'altro nella *“funzione rappresentativa dell'assemblea”* e nell'*“eguale diritto di voto”*, solo in questo caso desunti espressamente da parametri costituzionali (artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 Cost.).

3. Nella sentenza n. 35 del 2017 venivano in questione una serie di disposizioni della l. n. 52 del 2015, introduttiva di un sistema elettorale per il rinnovo della sola Camera dei deputati. I termini del bilanciamento vi sono enunciati in tre occasioni.

Nella prima, che riguardava l'attribuzione di un premio di maggioranza in seggi alla lista che avesse raggiunto il 40 per cento dei voti validi, la Corte afferma che *“Alla luce della ricordata discrezionalità legislativa in materia, tale soglia non appare in sé manifestamente irragionevole, poiché volta a*

bilanciare i principi costituzionali della necessaria rappresentatività della Camera dei deputati e dell'eguaglianza del voto, da un lato, con gli obiettivi, pure di rilievo costituzionale, della stabilità del governo del Paese e della rapidità del processo decisionale, dall'altro". I termini del bilanciamento vengono formulati nello stesso linguaggio della sentenza del 2014, a parte la sostituzione di "efficienza dei processi decisionali nell'ambito parlamentare" con "rapidità del processo decisionale".

Nelle altre due occasioni, il sindacato si incentrava sulle "concrete modalità dell'attribuzione del premio attraverso il turno del ballottaggio", che veniva ristretto alle due liste più votate al primo turno senza che nessuna avesse raggiunto la soglia del 40 per cento dei voti validi. Dopo aver affermato, con argomenti che non posso riprendere, che nella disposizione impugnata "il turno di ballottaggio non è costruito come una nuova votazione rispetto a quella svoltasi al primo turno, ma come la sua prosecuzione", in un primo tempo la Corte sostiene che

Se è vero che, nella legge n. 52 del 2015, il turno di ballottaggio fra le liste più votate ha il compito di supplire al mancato raggiungimento, al primo turno, della soglia minima per il conseguimento del premio, al fine di indicare quale sia la parte politica destinata a sostenere, in prevalenza, il governo del Paese, tale obiettivo non può giustificare uno sproporzionato sacrificio dei principi costituzionali di rappresentatività e di uguaglianza del voto, trasformando artificialmente una lista che vanta un consenso limitato, ed in ipotesi anche esiguo, in maggioranza assoluta. [...] Le disposizioni censurate producono una sproporzionata divaricazione tra la composizione di una delle due assemblee che compongono la rappresentanza politica nazionale, centro del sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governo parlamentare prefigurati dalla Costituzione, da un lato, e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, 'che costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare secondo l'art. 1 della Costituzione' (sentenza n. 1 del 2014), dall'altro.

I termini del bilanciamento consistono qui da un lato ne "*l'obiettivo*" di "*indicare quale sia la parte politica destinata a sostenere, in prevalenza, il governo del Paese*", dall'altro nei "*principi costituzionali di rappresentatività e di eguaglianza del voto*", questa volta specificati nel senso di una non "sproporzionata divaricazione" fra modalità di composizione dell'assemblea rappresentativa ed espressioni di voto dei cittadini.

I passaggi della motivazione ora richiamati parrebbero sufficienti a sostenere l'accoglimento della questione. Invece la Corte ne aggiunge un altro, al termine del quale provvede a una terza enunciazione dei termini del bilanciamento. Anzitutto torna sulle caratteristiche del ballottaggio previsto dalla legge onde rimarcare le differenze dal doppio turno di

collegio su cui sono imperniati i sistemi maggioritari che richiedano il raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti validi al primo turno ai fini dell'ottenimento del seggio. Mentre in tali casi, "trattandosi di eleggere un solo rappresentante, il secondo turno è funzionale all'obiettivo di ridurre la pluralità di candidature, fino ad ottenere la maggioranza per una di esse, ed è dunque finalizzato, oltre che alla elezione di un solo candidato, anche a garantirne l'ampia rappresentatività nel singolo collegio", il turno di ballottaggio delineato dalla legge impugnata "trasforma in radice la logica e lo scopo della competizione elettorale (gli elettori non votano per eleggere un solo rappresentante di un collegio elettorale di limitate dimensioni, ma per decidere a quale forza politica spetti, nell'ambito di un ramo del Parlamento nazionale, sostenere il governo del Paese)". La Corte ne desume che

un turno di ballottaggio a scrutinio di lista non può non essere disciplinato alla luce della complessiva funzione che spetta ad un'assemblea elettiva nel contesto di un regime parlamentare. Nella forma di governo parlamentare disegnata dalla Costituzione, la Camera dei deputati è una delle due sedi della rappresentanza politica nazionale (art. 67 Cost.), accanto al Senato della Repubblica. In posizione paritaria con quest'ultimo, la Camera concede la fiducia al Governo ed è titolare delle funzioni di indirizzo politico (art. 94 Cost.) e legislativa (art. 70 Cost.). L'applicazione di un sistema con turno di ballottaggio risolutivo, a scrutinio di lista, dovrebbe necessariamente tenere conto della specifica funzione e posizione costituzionale di una tale assemblea, organo fondamentale nell'assetto democratico dell'intero ordinamento, considerando che, in una forma di governo parlamentare, ogni sistema elettorale, se pure deve favorire la formazione di un governo stabile, non può che esser primariamente destinato ad assicurare il valore costituzionale della rappresentatività.

La terza enunciazione non differisce in misura significativa dalle precedenti per la scelta dei termini del bilanciamento – l'obiettivo di "*favorire la formazione di un governo stabile*" e "*il valore costituzionale della rappresentatività*" –, ma per essere riferita a "*una forma di governo parlamentare*", estesa ad "*ogni sistema elettorale*", e accompagnata dalla ravvisata necessità ("non può che esser...destinato") che sia "*primariamente*" assicurato il valore costituzionale della rappresentatività.

4. Di tale enunciazione colpiscono, intanto, la portata generale e la solennità, riguardando "ogni sistema elettorale" di "una forma di governo parlamentare", quindi non solo di quella prevista dal nostro ordinamento costituzionale. Ma a colpire è soprattutto quel "primariamente", che prefigura una gerarchia fra principi la quale distrugge la possibilità di ogni

bilanciamento, nella misura in cui lo rende diseguale in via pregiudiziale, e dei connessi *test* di proporzionalità.

Sorge un duplice interrogativo. Se la Corte fosse stata certa di quanto sostiene, perché avrebbe continuato a operare bilanciamenti fra gli stessi principi cui si riferisce quell'abbozzo di gerarchizzazione, non solo nella medesima pronuncia, ma addirittura in riferimento, lo abbiamo visto, alla medesima disposizione? E viceversa, che bisogno aveva di stabilire quella gerarchia se il bilanciamento già effettuato bastava ad accogliere la questione?

Che la Corte non sia così certa di quanto sostiene tanto solennemente, lo si evince dal passaggio immediatamente successivo. Dove si legge un improvviso recupero di rispetto della discrezionalità legislativa: "Le stringenti condizioni cui la legge n. 52 del 2015 sottopone l'accesso al ballottaggio non adempiono, si è detto, a tali compiti essenziali. Ma non potrebbe essere questa Corte a modificare, tramite interventi manipolativi o additivi, le concrete modalità attraverso le quali il premio viene assegnato all'esito del ballottaggio, inserendo alcuni, o tutti, i correttivi la cui assenza i giudici rimettenti lamentano. Ciò spetta all'ampia discrezionalità del legislatore (ad esempio, in relazione alla scelta se attribuire il premio ad una singola lista oppure ad una coalizione tra liste: sentenza n. 15 del 2008), al quale il giudice costituzionale, nel rigoroso rispetto dei propri limiti d'intervento, non può sostituirsi".

Dunque, per ritenere soddisfatto anche l'inedito requisito del "primario" rispetto del "valore costituzionale della rappresentatività", la Corte si sarebbe accontentata che il legislatore avesse esteso l'accesso al ballottaggio a una coalizione tra liste. Ed è comunque bastata a ritenerlo soddisfatto la previsione della soglia del 40 per cento dei voti validi per l'ottenimento del premio di maggioranza in seggi. Gli scostamenti fra quanto previsto dalla legge impugnata e quanto la Corte avrebbe o ha tollerato appaiono in definitiva assai minori degli scostamenti fra quanto avrebbe o ha tollerato e l'enunciazione di un generalizzato primato della rappresentatività del parlamento sulla stabilità del governo. La sproporzione rafforza il secondo interrogativo: che bisogno vi era di un'enunciazione tanto distonica quanto inutile nell'architettura della motivazione?

Riferita alla contingenza più immediata, vi si potrebbe cogliere la reazione simmetrica a un paventato rischio di rendere nei fatti recessivo, proprio grazie alla disposizione impugnata, "il valore costituzionale della rappresentanza" a fronte dell'"obiettivo" della stabilità. In questo senso, il tono solenne e l'anomala presa di posizione sulla "primarietà" del primo termine lascerebbero desumere un avvertimento circoscritto al deraglia-

mento del legislatore dai binari del tradizionale bilanciamento, non l'annuncio di abbandonarlo. Ma la rilettura delle enunciazioni diverse da quella ora riportata consente una spiegazione meno contingente.

5. In esse, nonostante la dichiarata, e riscontrabile, intenzione della Corte di bilanciarli l'uno con l'altro, i due termini vengono formulati con modalità molto differenti. Il primo è riferito ai principi costituzionali della rappresentatività delle assemblee parlamentari e dell'eguaglianza del voto, costantemente così denominati e spesso accompagnati da puntuali riferimenti ai corrispondenti articoli della Costituzione. Il secondo è riferito a "obiettivi", talora qualificati "di rilievo costituzionale" altre volte "legittimi", che oscillano tra "stabilità di governo del Paese", "favorire la formazione di un governo stabile", indicare "quale sia la parte politica destinata a sostenere, in prevalenza, il governo del Paese", e ancora, tra "efficienza dei processi decisionali nell'ambito parlamentare" e "rapidità del processo decisionale".

Traspare un'asimmetria fra la precisione, la costanza e la convinzione con cui è formulato il primo termine, e l'approssimazione, l'incostanza e l'incertezza con cui è formulato l'altro. Nel secondo caso si parla di obiettivi anziché di principi, non si chiarisce donde se ne tragga il fondamento costituzionale, diverse risultano le accezioni di 'stabilità' impiegate, e con una diversità misurabile a seconda di quanto letteralmente siano mutate dalla terminologia adoperata nel dibattito politico. L'asimmetria consiste nel bilanciare principi costituzionali con obiettivi politici. E si ripercuote sul tenore delle risposte in sede di giurisdizione costituzionale alle pressanti richieste del sistema dei partiti di stabilizzare la cornice dei reciproci rapporti di forza. Un bilanciamento così congegnato si riduce a una mediazione troppo condizionata da quei mutevoli rapporti, anche se non dai partiti.

In questo senso l'affermazione di un primato del "valore costituzionale della rappresentatività" lascia l'impressione di una voce dal sen fuggita, subito repressa da un richiamo alla discrezionalità legislativa, e dalla connessa esemplificazione della modalità di costruire il turno di ballottaggio che avrebbe portato al rigetto della questione.

6. Le oscillazioni che si sono rilevate non dipendono dalle pressioni esercitate sulla Corte. A condurla su un terreno malfermo, e troppo vicino alle contingenze, è l'individuazione dei termini dei bilanciamenti nella rappresentatività del parlamento e nella stabilità del governo.

Per altro verso, essa accredita una visione della democrazia esaurita nell'investitura dei rappresentanti al momento del voto, nonostante la Co-

stituzione lo escluda a partire dalla scelta dei Costituenti della formula “la sovranità appartiene al popolo” in luogo di “la sovranità emana dal popolo”. E presuppone un conflitto fra rappresentatività del parlamento e stabilità del governo quali esigenze proprie dei due organi, quasi che il modello parlamentare equivalga a una monarchia costituzionale privata del monarca, ma ancora chiusa nel suo *innere Bereich*.

7. Superate le preclusioni a una cognizione delle leggi elettorali, occorre prendere sul serio la via dei bilanciamenti, i cui termini potevano parimenti ricondursi all’impianto costituzionale della democrazia. L’obiettivo della rappresentatività quale proiezione dell’eguaglianza del voto, e l’obiettivo di una maggioranza parlamentare abbastanza stabile da attivare la responsabilità per l’esercizio del potere politico davanti al corpo elettorale. Anche il secondo diventava così strumentale a un principio costituzionale, essendo individuato in vista di un circuito concepito a guisa di complemento necessario della sovranità popolare e di raccordo con essa della forma di governo.

È vero che, nella storia della Repubblica, instabilità delle maggioranze in corso di legislatura e conseguente irresponsabilità davanti agli elettori sfidano ogni periodizzazione, marcata o meno dall’avvicinarsi dei sistemi elettorali. Tuttavia, nemmeno un’assuefazione a quella estrema continuità dovrebbe intaccare l’esigenza di interpretare la Costituzione *magis ut valeat*, o di intenderne i principi quali precetti di ottimizzazione delle possibilità da essa dischiuse.

*Balancing over Electoral Laws (Constitutional Court, nn. 1/2014 and 35/2017)*

The author draws a picture of the balancing tests that have driven the Constitutional Court to strike down important sections of the electoral laws nn. 270/2005 and 52/2015 (see respectively decision n. 1/2014 and n. 35/2017). Attention is particularly driven on the differences between the two tests on the ground that, while the former confirms the traditional doctrine that each electoral law has to take due account both of the need of representing the electorate and of governmental stability, the latter tends rather to prefer the first element, and therefore the proportional system.

*Keywords:* electoral law, constitutional court, balancing, political process, judicial discretion.

Cesare Pinelli, professore ordinario di Diritto costituzionale, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sapienza Università di Roma, piazzale Aldo Moro 5 – 00185 Roma; email: cesare.pinelli@uniroma1.it.